

Indirizzi per la gestione della Società 2024

La Giunta regionale, in attuazione di quanto previsto dall'articolo 8 della l.r. 87/2009, definisce gli indirizzi per l'attività, la gestione ed il controllo della società. L'attività di controllo è esercitata dalla Giunta regionale sugli atti di gestione individuati nella decisione di Giunta n. 13/2009, dei quali i più importanti sono di seguito indicati:

- a) sul bilancio previsionale economico (budget) e sul bilancio di esercizio;
- b) sugli atti di gestione straordinaria del patrimonio;
- c) sulle operazioni di indebitamento e di finanza di progetto;
- e) su ulteriori atti di gestione di particolare rilevanza, eventualmente individuati dalla Giunta regionale.

1. Indirizzi in materia di informativa di bilancio della Società

Alla società ARRR Spa si applicano alcune norme di finanza pubblica previste per gli enti dipendenti, in particolare, per quanto compatibili, si applicano i principi contabili regionali e i tempi previsti per l'adozione del bilancio preventivo o il budget economico e per le fasi istruttorie deliberate dalla Giunta regionale per gli enti dipendenti.

ARRR Spa adotta gli schemi ed i contenuti relativi alla Relazione dell'organo di amministrazione allegata al bilancio preventivo e consuntivo (Allegato 3 alla DGR 496/2019) ed alla programmazione e rendicontazione degli investimenti (Allegato 4 alla DGR 496/2019) e applica le disposizioni di cui agli Allegati 1 e 2 alla DGR 496/2019 se non in contrasto con le disposizioni del codice civile.

Bilancio preventivo economico: il bilancio preventivo economico triennale è redatto secondo lo schema di cui all'art. 2425 del codice civile. Il bilancio preventivo economico è corredato da un piano triennale degli investimenti che evidenzia anche le relative fonti di finanziamento e da una relazione dell'organo amministrativo che illustri, tra l'altro, i collegamenti tra le attività programmate nell'esercizio e le previsioni economiche contenute nel bilancio; le scelte metodologiche adottate per la stima dei costi relativi alle attività da realizzare a favore della Regione ed a favore di eventuali altri soggetti pubblici e privati; le misure individuate per il concorso al raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica così come derivanti dalle norme nazionali e dalle norme e indirizzi regionali. Le previsioni economiche connesse alle attività commissionate dalla Regione Toscana devono essere coerenti con il piano di attività approvato dalla Giunta regionale ai sensi dell'art. 7 comma 2 della LR 87/2009.

Bilancio pre-consuntivo: l'organo amministrativo trasmette entro il 15 settembre di ogni anno alla Regione Toscana un bilancio pre-consuntivo economico che tenga conto dei movimenti contabili fino al 31 agosto, proiettati fino alla fine dell'esercizio. Nel caso in cui dal pre-consuntivo emerga una possibile perdita di esercizio dovranno essere adottate misure atte a ripristinare l'equilibrio economico.

ARRR Spa dovrà illustrare gli impatti economici sui costi e sui ricavi nelle relazioni al bilancio preventivo e in occasione della presentazione del pre-consuntivo, nel caso di riduzioni significative del livello dei servizi e delle attività.

Bilancio d'esercizio: il bilancio d'esercizio, redatto secondo le norme previste per le società dagli articoli 2423 e seguenti del codice civile e le disposizioni della DGR 496/2019 per le parti compatibili e non in contrasto con il codice civile, è corredato da una relazione sulla gestione da parte dell'organo amministrativo che illustri tra l'altro anche la corrispondenza tra le attività realizzate nell'esercizio ed i valori economici e patrimoniali contenuti nel bilancio; i costi sostenuti per le attività realizzate a favore della Regione ed a favore di eventuali altri soggetti pubblici e privati; una rappresentazione a consuntivo dello stato di attuazione degli investimenti programmati; i risultati in termini di concorso al raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica così come derivanti dalle norme nazionali e dalle norme e indirizzi regionali e di miglioramento dell'efficienza nella gestione; nel caso di risultato di esercizio negativo, le misure per il raggiungimento del pareggio di bilancio.

Ai fini della conciliazione dei rapporti di debito e credito reciproci, ai sensi dell'articolo 11 comma 6 lettera j), del D.lgs. 118/2011 e per il consolidamento dei bilanci la Società invia alla Regione entro il termine dell'esercizio le relazioni sull'attività svolta ai fini dell'attestazione della regolare esecuzione da parte degli uffici regionali, presupposto quest'ultimo per l'emissione della fattura da parte della Società e per la conservazione a residuo dell'impegno da parte della Regione.

ARRR Spa comunica, entro il mese di gennaio di ogni anno, alla Regione l'elenco delle partite a credito ed a debito secondo il seguente schema:

Decreto regionale	Oggetto	Importo credito/debito	Numero e anno impegno/numero e anno accertamento
--------------------------	----------------	-------------------------------	---

Gli importi comunicati da ARRR Spa e certificati dalla Regione sono asseverati dai rispettivi organi di revisione in tempo utile per l'adozione del Rendiconto regionale. La Nota Integrativa al bilancio di esercizio di ARRR Spa fornisce chiara evidenza dei rapporti di credito e/o debito con l'ente Regione. La società si impegna a trasmettere ogni altra informazione necessaria ai fini del consolidamento dei conti della Regione, così come avviene per gli enti e le società partecipate dalla Regione stessa.

1.1 Indirizzi in merito all'applicazione dell'art. 11-bis, comma 3 del D.Lgs 118/2011

Ai fini dell'inclusione nel bilancio consolidato della Regione, ARRR Spa si considera come società controllata ai sensi dell'art. 11 quater del d.lgs. 118/2011.

ARRR Spa si impegna a trasmettere, nei tempi richiesti, ogni informazione necessaria ai fini del consolidamento dei conti da parte della Regione.

1. 2 Indirizzi in merito alle operazioni straordinarie

Alla società ARRR Spa si applicano le disposizioni regionali previste per gli enti dipendenti in merito alle seguenti operazioni finanziarie e patrimoniali:

- a) operazioni di finanza di progetto quali il project financing;
- b) operazioni di assunzione di partecipazioni in società;

c) atti di gestione straordinaria del patrimonio.

In particolare per il punto b) trova altresì applicazione l'art. 5 del d.lgs. 175/2016.

1.3 Indirizzi ai sensi dell'art. 19, co. 5, del d.lgs. 175/2016

Per l'anno 2024 e per il successivo triennio 2024-2026, si richiamano le disposizioni contenute nella NaDefr 2024, di cui alla DCR n. 91 del 21/12/2023, relativamente agli indirizzi generali alle società controllate. In particolare, per quanto attiene agli indirizzi di cui all'art. 19, co. 5 del d.lgs. 175/20016, si impartiscono i seguenti obiettivi specifici:

N.	obiettivo	indice	2024	2025	2026
1	<i>Obiettivo risorse contratto decentrato</i>	% incidenza delle risorse contrattazione 2^ livello sul costo del personale (a)	<i>Max 6%</i>	<i>max 6%</i>	<i>max 6%</i>
2	<i>Obiettivo spese del personale</i>	% incidenza del costo del personale (al netto dei costi riferiti al personale ex L. 68/1999) sui Costi di produzione (b)	<i>max 72%</i>	<i>max 72%</i>	<i>max 72%</i>
3	<i>Obiettivo spese di funzionamento</i>	% incidenza del totale costi per servizi e per il personale sul Valore della produzione (c)	<i>max 86%</i>	<i>max 87%</i>	<i>max 87%</i>

(a) (Fondo decentrato) / (Voce B9 conto economico)

(b) (Voce B9 conto economico al netto dei costi relativi al personale assunto ai sensi L. 68/1999) / (Costi di produzione totali)

(c) (Voci B7+B9 conto economico) / (Valore della produzione)

La società dovrà aggiornare il documento strategico per il triennio 2024-2026, da allegare al budget triennale 2024-2026.

2. Indirizzi sulla dotazione organica e il reclutamento del personale

Gli indirizzi in ambito di dotazione organica e reclutamento del personale sono dettati, in coerenza con quanto previsto dall'art. 19 del D.Lgs. 175/2016.

La società è tenuta a stabilire con propri provvedimenti criteri e modalità per il reclutamento del personale, nel rispetto dei principi di trasparenza, pubblicità e imparzialità in fase di cui all'art. 35, c. 3, del D.Lgs. 165/2001.

Le procedure di reclutamento adottate dalla Società devono quindi essere conformi ai principi stabiliti in materia di concorsi pubblici e devono essere previamente regolamentate. In caso di mancata adozione dei suddetti provvedimenti, trova diretta applicazione il sopra richiamato art. 35, c.3.

2.1. Dotazione organica

Il contingente di personale in servizio a tempo indeterminato ammonta attualmente a 86 unità.

La società può procedere alle assunzioni previste nel documento strategico di cui al paragrafo 1.3 nel rispetto degli obiettivi di cui all'art. 19 del d.lgs. 175/2016.

3. Indirizzi sulla disciplina dell'attività contrattuale

ARRR Spa è tenuta sia al rispetto della disciplina di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, (Nuovo Codice dei contratti pubblici), in base al quale le società cd. "in house" sono considerate amministrazioni aggiudicatrici, sia di quanto previsto dal D.Lgs. 19 agosto 2016, n. 175 (Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica), in particolare all'art. 16. Pertanto, per le acquisizioni di servizi, forniture e lavori, è tenuta al rispetto della normativa contenuta nel nuovo Codice dei contratti pubblici (D.Lgs. n. 36/2023), sia nel caso di procedura sopra soglia comunitaria sia nel caso di procedure sotto soglia, nonché delle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa pubblica; dovrà svolgere le procedure utilizzando il Sistema Telematico di Acquisto di Regione Toscana (START), realizzato e messo a disposizione da Regione Toscana.

Riguardo alle vigenti disposizioni regionali in materia di contratti pubblici, la l.r. 38/2007 (Norme in materia di contratti pubblici e relative disposizioni sulla sicurezza e regolarità del lavoro) ed i relativi regolamenti di attuazione approvati con DPGR 30/R/2008 e 45/R/2008 continuano ad applicarsi limitatamente alle parti compatibili con l'impostazione del codice dei contratti pubblici di cui al d.lgs. 36/2023.

4. Indirizzi sulle modalità di trasmissione degli atti al controllo regionale

La società trasmette alle Direzioni competenti gli atti su cui deve essere espletato il controllo analogo ai sensi dell'articolo 8 della l.r. 87/2009 avvalendosi del supporto del Settore Transizione Ecologica, unitamente alla relazione finale sull'attività svolta nell'esercizio di riferimento.

5. Indirizzi sull'attuazione della normativa per la prevenzione della corruzione e la trasparenza

La legge n.190 del 2012 "Disposizioni in materia di prevenzione e repressione della corruzione nelle pubbliche amministrazioni" individua espressamente tra i soggetti tenuti all'applicazione della normativa anticorruzione i soggetti di diritto privato sottoposti al controllo delle regioni e degli enti locali (art. 1, comma 60).

La L.190/2012, come modificata dal D.Lgs. 97/2016, al comma 2 bis dell'art. 1 dispone che il Piano nazionale Anticorruzione costituisce atto di indirizzo anche per i soggetti di diritto privato controllati, ai fini dell'adozione di misure di prevenzione della corruzione integrative di quelle adottate ai sensi del D.Lgs. 231/2001 "Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'articolo 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300".

L'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) in data 8/11/2017 ha approvato in via definitiva la delibera n. 1134 "Nuove linee guida per l'attuazione della normativa in materia della prevenzione della corruzione e trasparenza da parte delle società e degli enti i diritto privato controllati e partecipati dalle pubbliche amministrazioni e degli enti pubblici economici" (che sostituisce la precedente determinazione 8/2015), dando così gli indirizzi applicativi della normativa agli enti controllati e partecipati dalle PPAA.

Di seguito si riportano gli adempimenti a cui la società è tenuta in materia di prevenzione della corruzione e della trasparenza, in osservanza delle disposizioni di legge (in particolare i decreti legislativi derivati dalla l. 190/2012) e secondo le indicazioni di ANAC.

Prevenzione della corruzione

Le misure di prevenzione della corruzione vanno definite in relazione alle funzioni e alla specificità organizzativa dell'ente e devono fare riferimento a tutte le attività svolte. Le stesse vengono costantemente monitorate anche al fine del loro aggiornamento.

Il processo di individuazione delle misure si articola secondo le seguenti fasi:

1. Programmazione delle misure: le misure sono elaborate dal responsabile della prevenzione della corruzione (RPCT) in coordinamento con l'Organismo di vigilanza/organismo di controllo (di cui al comma 1, lettera b) dell'art. 6 del d.lgs. 231/2001) che deve essere presente nell'ente, e adottate dall'organo di indirizzo di quest'ultimo.

2. Individuazione e gestione dei rischi - in base alle analisi del contesto e della realtà organizzativa, l'ente individua in quali aree si potrebbero verificare eventi corruttivi. In prima istanza si considerano le attività generali, tra cui quelle elencate dall'art. 1, comma 16 della l. 190/2012 (autorizzazioni e concessioni, appalti e contratti, sovvenzioni e finanziamenti, reclutamento e gestione del personale), a cui si aggiungono poi le aree specifiche individuate dall'ente, quali area dei controlli, area economico-finanziaria, relazioni esterne, gestione dei rapporti fra amministratori pubblici e soggetti privati. Dovrà essere individuata quindi una mappa delle aree e dei processi esposti a rischio corruzione e delle adeguate misure di prevenzione (generali e specifiche).

3. Pubblicità delle misure: alle misure deve essere data adeguata pubblicità sia all'interno dell'ente che all'esterno, con la pubblicazione nel sito web dello stesso ente.

4. Monitoraggio – L'ente individua le modalità, le tecniche, e la frequenza del monitoraggio sull'attuazione delle misure di prevenzione della corruzione, specificando ruoli e responsabilità dei soggetti chiamati a svolgere tale attività, tra i quali il responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza.

5. Sistema dei controlli - La definizione di un sistema di gestione del rischio si completa con un sistema di controllo interno. In ogni caso è opportuno, in una logica di semplificazione, che sia assicurato il coordinamento tra il controllo per la prevenzione dei rischi ex d.lgs. 231/2001 e quello per la prevenzione dei rischi di cui alla l. 190/2012.

La società ogni anno, secondo le indicazioni ANAC, deve pubblicare una relazione con i risultati dell'attività di prevenzione e relativo adeguamento quando necessario.

La nomina del responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza è obbligatoria. Il RPCT è nominato dall'organo di indirizzo e la sua nomina è trasmessa all'ANAC.

Ulteriori adempimenti:

- riscontro di eventuali inconferibilità specifiche per gli incarichi dei componenti dell'organo amministrativo e per gli incarichi dirigenziali (d. lgs. 39/2013);
- riscontro di eventuali incompatibilità specifiche per i componenti dell'organo amministrativo e per gli incarichi dirigenziali (d. lgs. 39/2013);
- adozione di un codice di comportamento del personale (art. 54 del d.lgs. 165/2001) avente la finalità in particolare di assicurare la prevenzione dei fenomeni di corruzione nell'ente, che preveda un apparato sanzionatorio e i relativi meccanismi di attivazione, connessi a un sistema per la raccolta delle segnalazioni relative alle violazioni del codice; tale codice andrà adeguato alle disposizioni introdotte dal d.lgs. 24/2023;

- osservanza delle norme previste per attività successive alla cessazione del rapporto di lavoro dei dipendenti pubblici (art. 53, comma 16 ter del d.lgs. 165/2001 *pantouflage*): adozione delle misure necessarie volte a evitare l'assunzione di dipendenti pubblici che, negli ultimi tre anni di servizio, abbiano esercitato poteri autorizzativi o negoziali per conto di amministrazioni pubbliche nei confronti dell'ente stesso;
- formazione in materia di prevenzione della corruzione;
- tutela del dipendente che segnala illeciti, ai sensi del d.lgs. 24/2023 (*Whistle blowing*): mediante l'adozione di misure idonee a proteggere i dipendenti che segnalano violazioni di disposizioni normative che ledono l'interesse pubblico o l'integrità dell'amministrazione pubblica, di cui sono venuti a conoscenza nel contesto lavorativo, avendo cura di garantire la riservatezza dell'identità del segnalante dalla ricezione. Si rimanda per l'attuazione alle linee guida di ANAC n. 311/2023;
- rotazione delle figure preposte alla gestione dei processi più esposti al rischio corruzione o, in alternativa, distinzione delle funzioni tra i diversi compiti di istruttoria, adozione delle decisioni, attuazione delle decisioni, effettuazione delle verifiche, con eventuale illustrazione delle motivazioni, di natura organizzativa, per le quali la misura della rotazione non può trovare attuazione presso la società;
- disciplina della rotazione straordinaria da attuarsi nel caso di avvio di procedimenti penali o disciplinari per condotte di natura corruttiva, ai sensi dell'art. 16, co. 1, lettera l quater, del d.lgs. 165/2001 e della delibera ANAC 2015/2019.

Trasparenza

Gli adempimenti in materia di trasparenza sono previsti dal decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 (Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni.), nel cui ambito di applicazione rientrano anche le società in controllo pubblico.

I dati, i documenti e le informazioni da pubblicare in una sezione denominata "Società trasparente" sono indicati nell'allegato 1) della delibera ANAC 1134/2017, a cui si fa espresso rinvio.

In materia di trasparenza dei contratti pubblici la sottosezione "Bandi gara e contratti" di "Società Trasparente" è stata completamente rivista dal Piano Nazionale Anticorruzione 2022, allegato 9, sostituendo quanto previsto in merito dalla delibera ANAC 1134/2017. In seguito, poi, all'entrata in vigore del d.lgs. 36/2023 occorre procedere all'adeguamento della medesima sottosezione ai nuovi adempimenti di trasparenza dei contratti pubblici, secondo le indicazioni di ANAC contenute nelle delibere 261, 264, come modificata dalla delibera 601, e 582 del 2023, e nel PNA aggiornamento 2023.

Si evidenzia inoltre che le modifiche apportate al d.lgs. 33/2013 dal d.lgs. 97/2016 hanno aperto la libertà di accesso di chiunque ai dati ed ai documenti detenuti anche dagli enti di diritto privato in controllo pubblico, nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi pubblici e privati giuridicamente rilevanti tramite l'esercizio dell'accesso civico semplice e dell'accesso generalizzato (si vedano art. 5 del d.lgs. 33/2013 e per le esclusioni ed i limiti l'art. 5 bis dello stesso decreto legislativo).

A tale proposito gli enti applicano le linee guida ANAC (delibera n. 1309 del 2016).

Ulteriori adempimenti in materia di trasparenza

Il d.lgs. 175/2016 introduce con l'art. 19 specifici obblighi di pubblicazione per le società a controllo pubblico:

- pubblicazione sul sito istituzionale dei provvedimenti, criteri e modalità per il reclutamento del personale nel rispetto dei principi, anche di derivazione europea, di trasparenza,

pubblicità e imparzialità e dei principi di cui all'articolo 35, comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

- provvedimenti delle amministrazioni socie pubbliche che fissano gli obiettivi specifici annuali e pluriennali sulle spese di funzionamento compreso quelle del personale;
- provvedimenti con i quali le società in controllo pubblico recepiscono gli obiettivi sulle spese di funzionamento fissate dalle P.A.

In caso di mancata o incompleta pubblicazione dei dati di cui al richiamato art 19 del d.lgs. 175/2016 è fatto divieto di erogare somme da parte della Regione alla Società (art. 22 comma 4 D.Lgs. 33/2013), ad esclusione dei pagamenti che l'amministrazione è tenuta ad erogare a fronte di obbligazioni contrattuali per prestazioni svolte in proprio favore.

Lo stesso divieto di erogare somme si applica a seguito della mancata pubblicazione o incompleta dei dati di cui all'art. 22 d.lgs. 33/2013 nel sito dell'Amministrazione regionale, ma solo nel caso in cui la mancata pubblicazione sia stata causata dalla mancata comunicazione degli stessi da parte della Società e quando i dati stessi non siano già in possesso dell'amministrazione regionale.

Secondo quanto previsto dalla legge 124/2017 (legge annuale per il mercato e la concorrenza) all'art. 1, commi 125-129 (obblighi di trasparenza e pubblicità), come sostituito dall'art. 35, comma 1, d.l. 34/2019, a partire dall'esercizio finanziario 2018, i soggetti che esercitano le attività di cui all'articolo 2195 del codice civile pubblicano nelle note integrative del bilancio di esercizio e dell'eventuale bilancio consolidato gli importi e le informazioni relativi a sovvenzioni, sussidi, vantaggi, contributi o aiuti, in denaro o in natura, non aventi carattere generale e privi di natura corrispettiva, retributiva o risarcitoria, agli stessi effettivamente erogati dalle pubbliche amministrazioni, salvo che l'importo sia inferiore a 10.000 euro nel periodo considerato.

Nel caso di inosservanza degli obblighi di trasparenza sono previste specifiche sanzioni sino alla restituzione integrale del beneficio ai soggetti eroganti. Le sanzioni sono irrogate dalle amministrazione che hanno effettuato i contributi.

Si rinvia alla normativa citata per la relativa disciplina.

Si fa infine riferimento a quanto previsto in materia di obblighi di prevenzione della corruzione e di trasparenza degli enti in controllo pubblico nel Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) della Giunta regionale toscana nella sottosezione "Rischi corruttivi e trasparenza", nel paragrafo dedicato ai suddetti enti controllati, consultabile nella sezione "Amministrazione Trasparente/Disposizioni generali" del sito istituzionale regionale. Il PIAO 2024 è attualmente in corso di approvazione.

6. Indirizzi sul sistema informativo

La Regione definisce, sentita la Società, i dati oggetto del sistema informativo per mezzo dei protocolli organizzativi. La Regione, attraverso la Direzione Sistemi Informativi, Infrastrutture Tecnologiche e Innovazione, cui è affidato il coordinamento dei sistemi informativi regionali, definisce d'intesa con la Società, l'infrastruttura di acquisizione dati, di elaborazione e di interoperabilità tra le strutture regionali e quelle della Società, al fine di assicurare il massimo della trasparenza, dell'economicità e dell'integrazione allo svolgimento delle attività per il sistema informativo.

La Regione è titolare dei dati e delle relative elaborazioni contenuti nel sistema informativo.

Alla Regione deve essere garantito l'accesso al sistema informativo, così come la costante disponibilità della documentazione sul sistema informativo stesso, compreso ogni eventuale aggiornamento.

Il sistema informativo è adeguatamente protetto, anche garantendo il rispetto delle prescrizioni di cui al GDPR Regolamento (UE) 2016/679.

La Società nomina un referente per la sicurezza informatica che collaborerà con il CISO di Regione Toscana, e dovrà condividere con Regione Toscana le evoluzioni dei propri sistemi informativi affinché siano coerenti con l'architettura complessiva del sistema informativo regionale toscano.

Il sistema informativo della Società deve conformarsi, nella progettazione, realizzazione e manutenzione, alle caratteristiche del sistema informativo regionale, entro il cui quadro tecnologico è necessario attivare o ricondurre tutti i processi informatici, telematici e informativi afferenti alla Pubblica Amministrazione regionale e, più in generale, alle relazioni tra PA, cittadini e imprese, come previsto dalla L.R. 1/2004 e dal *Progetto regionale 1 Digitalizzazione, semplificazione e innovazione del sistema toscano*, di cui al Documento di economia e finanza regionale (DEFR) 2024, approvato con Deliberazione del Consiglio regionale n. 60 del 27/07/2023 e previsto anche nel "*Programma regionale di sviluppo 2021- 2025 (PRS)*", approvato dal Consiglio regionale con la Risoluzione n. 239 del 27/07/2023.

In particolare la Società dovrà conformarsi:

1. all'architettura generale di collegamento RTRT;
2. al sistema regionale di accesso e profilazione ai servizi denominato ARPA, integrato con SPID;
3. alle specifiche di interoperabilità ed accesso ai servizi RTRT tramite il Tuscan Internetworking eXchange denominato TIX, ora SCT;
4. all'interoperabilità dei livelli applicativi, formalmente inserita (anche ai sensi del Codice dell'Amministrazione Digitale e del Codice delle Comunicazioni) nel quadro della standardizzazione nazionale ed europea denominato Sistema Pubblico di Connettività (SPC), di cui il sistema RTRT è divenuto una parte;
5. in generale alle indicazioni e standard curati ed emessi dalla Direzione Sistemi Informativi, Infrastrutture Tecnologiche e Innovazione e dal RTD della Direzione Ambiente ed Energia. Il sistema informativo deve essere integrato con quello dell'audit di certificazione e di audit di Regione Toscana.

Ogni sistema informativo e/o applicazione di software implementati su qualsiasi piattaforma tecnologica in nome e per conto di Regione Toscana deve essere validato nelle specifiche componenti di interoperabilità applicativa e funzionale dai settori della Direzione Sistemi Informativi, Infrastrutture Tecnologiche e Innovazione e dalla Direzione Generale tramite il Settore Transizione Ecologica, anche per gli aspetti relativi alla gestione dei dati e dei servizi digitali, alle tematiche relative alla sicurezza dei sistemi e delle applicazioni, alla raccolta delle informazioni per i sistemi informativi direzionali.

La Società potrà far riferimento alle strutture della Direzione Sistemi Informativi, Infrastrutture Tecnologiche e Innovazione per il tramite del Settore Transizione Ecologica, in merito alla gestione, evoluzione e sviluppo di servizi e sistemi digitali.

Ogni sistema informativo sviluppato deve essere inoltre installato presso SCT- Sistema Cloud Toscana così come deve essere fatto il porting di tutti i sistemi esistenti. In particolare sarà gestito presso SCT il SIERT (Sistema Informativo Efficienza energetica Regione Toscana).

Il sistema informativo deve essere riportato nel registro trattamento dati prima dell'utilizzo e corredato del piano della qualità.

La gestione della Piattaforma SIERT sarà a cura di ARRR Spa in accordo con le competenti strutture regionali.

7. Indirizzi per la valorizzazione del patrimonio immobiliare della società

Alla società ARRR Spa si applicano le disposizioni contenute nella legge regionale 27 dicembre 2004, n. 77 (Demanio e patrimonio della Regione Toscana. Modifiche alla legge regionale 21 marzo 2000, n. 39) e nel regolamento di Giunta regionale 23 novembre 2005, n. 61/R (Regolamento di attuazione della legge regionale 27 dicembre 2004, n. 77) in merito alla disciplina dell'amministrazione dei beni del patrimonio sociale.

8. Indirizzi agli enti dipendenti e agli organismi in house in materia di assunzione di impegni interistituzionali

Qualora sia già previsto da parte di ARRR Spa, al momento della redazione del piano di attività annuale, lo svolgimento di progetti interistituzionali che comportino la sottoscrizione di atti con cui si assumono impegni da parte della società nei confronti di altre amministrazioni, tali atti devono essere opportunamente segnalati nel piano di attività.

Qualora l'esigenza di svolgere le richiamate attività emerga in corso d'anno, successivamente all'approvazione del piano di attività da parte della Giunta Regionale, l'organo di direzione di ARRR Spa deve darne comunicazione alla direzione di riferimento e la sottoscrizione del relativo impegno potrà essere effettuata esclusivamente previa autorizzazione della Giunta regionale a modificare il piano di attività. (Decisione n.3 del 15/10/2018).

9. Indirizzi per la redazione della relazione sull'attività

ARRR Spa ai fini della rendicontazione delle attività svolte, deve presentare periodicamente, secondo la tempistica individuata dei decreti dirigenziali con i quali vengono impegnate le risorse, una relazione in cui, per ogni Sezione e/o sottosezione del piano di attività, viene effettuata una descrizione che dia conto delle attività svolte, supportata, ove disponibili, dai dati numerici.

La relazione deve restituire un quadro completo ed esaustivo delle attività svolte e corrispondente con gli indirizzi impartiti con l'allegato A, senza tuttavia riportare analiticamente le singole operazioni che concorrono a realizzare l'attività prevista dagli indirizzi medesimi.

10. Il CdA dovrà informare il collegio dei Revisori degli indirizzi impartiti con il presente atto.